

**DELIBERA N. 187/19/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI**  
**CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO**  
**DI MEDIA RADIOFONICO IN AMBITO NAZIONALE “RADIO DEEJAY”) PER LA**  
**PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA**  
**NELL’ART. 38, COMMA 7, DEL**  
**DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05**  
**(CONTESTAZIONE N. 05/19/DCA - PROC. N. 2724/ZD)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

La Guardia di Finanza - Nucleo speciale beni e servizi - Ufficio comando - Sezione operazioni, con la relazione acquisita al prot. n. 0126611, del 22 marzo 2019 di questa Autorità, ha segnalato la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Elemedia S.p.A., con sede in Roma (RM) alla Via Cristoforo Colombo, n. 90, nel corso della trasmissione della programmazione radiofonica, nel giorno 7 novembre 2018, sul servizio di media radiofonico in ambito nazionale “*Radio DeeJay*”.

In particolare, la Guardia di Finanza ha segnalato la trasmissione sul predetto servizio di media radiofonico, nella fascia oraria 19:00:00/20:00:00, di comunicazioni commerciali radiofoniche per la durata pari a 12 minuti e 58 secondi, al netto dei *frames*, corrispondente al 21,61% dell’affollamento pubblicitario orario.

Successivamente, con atto della Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità è stata accertata e contestata - cont. n. 5/19/DCA/N° PROC. 2724/ZD - in data 15 maggio 2019 e notificata in pari data alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 7 novembre 2018 nella fascia oraria 19:00:00/20:00:00.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare appositi scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0222749, del 23 maggio 2019, di questa Autorità, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue: *“Le interruzioni pubblicitarie [...] sono caratterizzate dalla presenza, tra un messaggio pubblicitario e l'altro, di un separatore consistente in una interruzione di un secondo circa tra uno spot e l'altro [...]”*.

Di conseguenza, nella fascia oraria 19:00:00/20:00:00 sono state trasmesse comunicazioni commerciali radiofoniche *“per una durata complessiva di 11 minuti e 49 secondi per una percentuale oraria di affollamento pari al 19,69%”*.

La parte, poi, in sede di audizione tenutasi in data 6 giugno 2019, oltre a ribadire quanto riportato negli scritti difensivi, ha specificato che *“la durata netta complessiva dell'affollamento pubblicitario orario è stata calcolata, sottraendo dal calcolo stesso la durata dei c.d. separatori presenti tra ciascuno spot del cluster pubblicitario per un margine di forfettario di tolleranza sulle misurazioni delle percentuali di affollamento pubblicitario pari a circa 0,90%. La risultanza finale del calcolo, pertanto, risulta pari a 19,69%”*.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, la società Elemedia S.p.A. non è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05.

Si premette che la trasmissione dei vari *spot* pubblicitari sul servizio di media radiofonico *“Radio DeeJay”* è intervallata dalla messa in onda di un apposito segnale acustico, che mira a soddisfare l'esigenza tecnica di evitare sovrapposizioni sonore nella diffusione degli stessi *spot* pubblicitari, potenzialmente, pregiudizievoli per i radioascoltatori.

Al fine di prevedere, quindi, una misura di salvaguardia nei confronti del fornitore del servizio di media radiofonico *“Radio DeeJay”*, nell'effettuare il calcolo dell'affollamento pubblicitario nella fascia oraria sopra indicata, occorre tener conto della durata temporale di ciascun intervallo - segnale acustico - presente tra la trasmissione di uno *spot* e l'altro.

In conformità a quanto previsto in materia di calcolo dell'affollamento pubblicitario sui servizi di media audiovisivi, occorre, pertanto, applicare un c.d. margine di tolleranza in ordine alla misurazione della percentuale dell'affollamento pubblicitario orario stesso corrispondente a una detrazione di 10/25 di secondo (400 millisecondi) per ciascuno degli *spot* trasmessi nella fascia oraria 19:00:00/20:00:00 (si veda allegato tecnico al Capitolato d'appalto del servizio di monitoraggio della comunicazione commerciale).

Tanto premesso, nella menzionata fascia oraria del giorno 7 novembre 2018 sono andati in onda n. 31 *spot* pubblicitari per una durata pari a 716,6 secondi corrispondente 187/19/CSP

al valore pari al 19,90% dell'affollamento pubblicitario orario in conformità a quanto prescritto dalla disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello , relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2724/ZD avviato nei confronti della società Elemedia S.p.A. fornitore del servizio di media radiofonico "Radio DeeJay" per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 7, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

